

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

17.7.2008

B6-0373/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0545/2008

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Neil Parish

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali impone alla Comunità e agli Stati membri di tenere in piena considerazione le esigenze relative al benessere degli animali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche per l'agricoltura e la ricerca,
- B. considerando che i procedimenti di clonazione mostrano bassi tassi di sopravvivenza per gli embrioni trasferiti e gli animali clonati, molti dei quali muoiono precocemente per collasso cardiovascolare, immunodeficienze, insufficienza epatica, difficoltà respiratorie, disfunzioni renali e anomalie muscoloscheletriche,
- C. considerando che i tassi di mortalità e di malattia dei cloni sono più elevati rispetto a quelli degli animali concepiti per via sessuale, e che i disturbi e gli aborti in fase avanzata della gravidanza possono avere ripercussioni sulla salute delle madri in affitto (Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2008),
- D. considerando che, dati gli attuali livelli di sofferenza e i problemi di salute delle madri in affitto e degli animali clonati, il Gruppo europeo sull'etica contesta la legittimità etica della clonazione di animali a scopi alimentari e ritiene che non vi siano argomentazioni convincenti che giustifichino la produzione alimentare ottenuta dai cloni e dalla loro progenie,
- E. considerando che la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti¹ stabilisce che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni" (Allegato n. 20),
- F. considerando che la clonazione ridurrebbe significativamente la diversità genetica del patrimonio zootecnico, aumentando le probabilità che intere mandrie siano decimate da malattie alle quali sono suscettibili,
- G. considerando che a luglio è prevista la pubblicazione di un parere scientifico da parte dell'EFSA concernente l'impatto della clonazione animale sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e l'ambiente,
- H. considerando che, pur mirando la clonazione a produrre copie multiple di animali con tassi di crescita rapidi o ad alto rendimento, i metodi tradizionali di riproduzione selettiva

¹ GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

sono già sfociati in disturbi alle zampe e disfunzioni cardiovascolari per i suini in rapida crescita e in zoppia, mastite e abbattimento precoce per i bovini ad alto rendimento; considerando che la clonazione degli animali caratterizzati dalla crescita più rapida o dal rendimento più alto provocherà problemi di livello ancora più elevato per la salute e il benessere degli animali;

- I. considerando che la clonazione costituisce una grave minaccia all'immagine e alla sostanza del modello agricolo europeo che si basa sulla qualità dei prodotti, sui principi ecocompatibili e sul rispetto di standard rigorosi di benessere degli animali, senza dimenticare che l'impatto della clonazione degli animali per scopi alimentari non è ancora stato adeguatamente studiato,
 1. invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare i) la clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare, ii) l'allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.